

COMUNE DI BORGO VELINO

Provincia di Rieti

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 11 del Reg. Data 04-03-20

Oggetto: CONCESSIONE TEATRINO SCUOLA DELL'INFANZIA "GIOVANNI XXIII"
ALLA PARROCCHIA SAN MATTEO APOSTOLO DI BORGO VELINO - MODIFICA
CONVENZIONE

L'anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di marzo alle ore 16:45, nella sede Comunale, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei signori:

BERARDI EMANUELE	SINDACO	P
SCARSELLA MARIA GRAZIELLA	VICE SINDACO	P
GRAZIANI ENZO	ASSESSORE	A

=====

Presenti	2
----------	---

Assenti	1
---------	---

Partecipa il Segretario comunale LORENZINI DOTT. LUIGINO
Il Presidente Signor BERARDI EMANUELE in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 26.10.2018 con la quale è stato concesso ad uso gratuito alla Parrocchia di San Matteo Apostolo la porzione di edificio della Scuola per l'Infanzia "Giovanni XXIII", destinato oggi a teatro, per lo svolgimento di attività pastorali in orari compatibili a quelli scolastici;

VISTA la convenzione stipulata tra il Comune di Borgo Velino e la Parrocchia di San Matteo Apostolo;

VISTO che la Parrocchia San Matteo svolge meritorie attività socio-culturali che vanno anche al di là dell'aspetto meramente religioso;

RITENUTO di modificare l'art. 5 della suddetta convenzione che testualmente recita *"Il Comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento della stessa, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso"*;

RITENUTO, altresì, di approvare il nuovo art. 5 nel modo seguente: *"L'uso dell'impianto è consentito al concessionario che ne assume la gestione e la manutenzione. Il concessionario nel periodo di affidamento degli impianti dovrà porre in essere la diligenza del buon padre di famiglia. Dovrà essere pertanto posta ogni cura nel corretto uso degli impianti e delle attrezzature fisse e mobili in essi installate od ubicate. Il Concessionario, pertanto, dovrà, a tal fine, esporre appositi cartelli e fornire le più ampie informazioni sull'utilizzo degli stessi con il precipuo scopo di non arrecare danni alle strutture fisse e mobili.*

Nel caso in cui gli impianti di cui sopra siano richiesti da altro soggetto che svolga attività analoga a quella del concessionario l'amministrazione comunale dovrà esprimersi per tramite di apposito provvedimento autorizzativo.

Nell'istanza da produrre, in forma scritta, al Concedente il terzo utilizzatore dovrà allegare l'impegno ad osservare quanto già stabilito dal presente articolo a carico del concessionario, il terzo fruitore, in ogni caso, dovrà sottoscrivere con il concessionario apposito impegno in modo tale da permettere l'utilizzo degli impianti ad entrambi i soggetti (Concessionario e terzo fruitore) e comunque garantendo al concessionario la fruizione degli impianti secondo le proprie necessità.

Nel caso di mancato accordo tra i due soggetti (Concessionario e terzo fruitore), il Comune eserciterà il diritto dovere di stabilire tempi e modalità d'uso dell'impianto.

Il terzo utilizzatore, così come individuato nell'apposito provvedimento autorizzativo, assume l'obbligo di rifondere i danni personalmente procurati, nel corso dell'utilizzo degli impianti. Di tali danni dovrà essere immediatamente informato il concedente che emetterà il provvedimento di contestazione dell'addebito mediante apposita nota scritta previo verbale di sopralluogo da effettuarsi alla presenza dell'utilizzatore medesimo."

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

DI MODIFICARE l'art. 5 della convenzione stipulata in data nel modo seguente:
“L'uso dell'impianto è consentito al concessionario che ne assume la gestione e la manutenzione. Il concessionario nel periodo di affidamento degli impianti dovrà porre in essere la diligenza del buon padre di famiglia. Dovrà essere pertanto posta ogni cura nel corretto uso degli impianti e delle attrezzature fisse e mobili in essi installate od ubicate. Il Concessionario, pertanto, dovrà, a tal fine, esporre appositi cartelli e fornire le più ampie informazioni sull'utilizzo degli stessi con il precipuo scopo di non arrecare danni alle strutture fisse e mobili.

Nel caso in cui gli impianti di cui sopra siano richiesti da altro soggetto che svolga attività analoga a quella del concessionario l'amministrazione comunale dovrà esprimersi per tramite di apposito provvedimento autorizzativo.

Nell'istanza da produrre, in forma scritta, al Concedente il terzo utilizzatore dovrà allegare l'impegno ad osservare quanto già stabilito dal presente articolo a carico del concessionario, il terzo fruitore, in ogni caso, dovrà sottoscrivere con il concessionario apposito impegno in modo tale da permettere l'utilizzo degli impianti ad entrambi i soggetti (Concessionario e terzo fruitore) e comunque garantendo al concessionario la fruizione degli impianti secondo le proprie necessità.

Nel caso di mancato accordo tra i due soggetti (Concessionario e terzo fruitore), il Comune eserciterà il diritto dovere di stabilire tempi e modalità d'uso dell'impianto.

Il terzo utilizzatore, così come individuato nell'apposito provvedimento autorizzativo, assume l'obbligo di rifondere i danni personalmente procurati, nel corso dell'utilizzo degli impianti. Di tali danni dovrà essere immediatamente informato il concedente che emetterà il provvedimento di contestazione dell'addebito mediante apposita nota scritta previo verbale di sopralluogo da effettuarsi alla presenza dell'utilizzatore medesimo.”;

DI COMUNICARE il presente atto ai capigruppo consiliari.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere in merito.

Nulla avendo da eccepire in merito;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica della suindicata proposta espresso dal responsabile del servizio dell'Area Tecnica Arch. Aldo Langone;

Con voti favorevoli, unanimi, legalmente resi, accertati e proclamati;

DELIBERA

Di approvare in ogni suo punto e contenuto la suindicata proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Di dichiarare, altresì, con separata votazione palese ed unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ARTICOLO 49, COMMA 2, DEL TESTO UNICO N. 267/2000
IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE FORMULATA DALL'UFFICIO
ASSESSORE BILANCIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere Favorevole

Li, 04-03-20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LANGONE ALDO

=====

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to BERARDI EMANUELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LORENZINI DOTT. LUIGINO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 12-03-20

[] E' stata comunicata, con lettera n. 951 in data 12-03-20
ai signori capigruppo consiliari (art. 125, D.Lgs. 18.08.2000 N. 267)

Li, 12-03-20

IL MESSO COMUNALE
F.to Antonelli Antonella

Per copia conforme all'originale.

Dalla residenza comunale, li 12-03-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
LORENZINI DOTT. LUIGINO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il
ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 N. 267

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LORENZINI DOTT. LUIGINO